


ALLEGATO A

Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 – disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995.

(Adottata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 marzo 2022, n. 23)

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali.....	1
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 – Definizioni.....	2
CAPO II – Controlli preventivi e successive sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi ad incarichi soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013.....	3
Articolo 3 – Controlli preventivi.....	3
Articolo 4 – Efficacia dell'atto di nomina o designazione e obblighi di pubblicazione.....	4
Articolo 5 – Adempimenti e controlli successivi.....	5
Articolo 6 - Procedimento di accertamento della sussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.....	6
Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni.....	7
CAPO III - Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi a cariche e incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013.....	7
Articolo 8 - Controlli delle strutture amministrative competenti e attività di vigilanza del RPCT.....	7
CAPO IV – Disposizioni finali.....	9
Articolo 9 – Disposizioni finali.....	9



Disciplina dell'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa adottati ai sensi della l.r. 11/1995 – disposizioni di attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter della l.r. 11/1995.

(Adottata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 marzo 2022, n. 23)

CAPO I

Disposizioni generali


Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente deliberazione disciplina, relativamente agli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa, adottati ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), i controlli preventivi e successivi sugli incarichi soggetti all'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 ter, della medesima l.r. 11/1995, nonché i controlli preventivi e successivi relativamente a cariche e incarichi non soggetti all'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013.

2. In recepimento delle deliberazioni, orientamenti e pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non sono soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013 gli atti di nomina e designazione di cui alla l.r. 11/1995, aventi ad oggetto le seguenti cariche e incarichi:

- a) organo monocratico o componenti di organo collegiale di vigilanza e controllo interno, tra cui il revisore unico o il componente di collegio dei revisori o sindacale, comunque denominato;
- b) componenti di Commissioni e Comitati consultivi e tecnici o organi aventi funzioni consultive o tecniche, tra cui:
 - 1) la Consigliera regionale di parità effettiva e supplente, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
 - 2) il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea I.S.U.C., previsto dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea);
 - 3) il Comitato d'indirizzo dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio universitario dell'Umbria, previsto dalla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria – AdiSU);
 - 4) il Comitato misto paritetico, previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
 - 5) la Consulta regionale della cooperazione, prevista dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
 - 6) il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, previsto dalla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni);



- 7) il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale);
- c) componente o titolare di organi di garanzia, tra cui:
- 1) la Commissione di garanzia statutaria, prevista dalle legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali));
 - 2) il Difensore civico, previsto dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45);
 - 3) il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, previsto dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
 - 4) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
 - 5) il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, previsto dalla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);
- d) componenti di consigli di amministrazione o equivalenti comunque denominati e di assemblee, cui non siano espressamente conferite deleghe gestionali dirette, tra cui l'Assemblea del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria, prevista dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria).
3. La presente deliberazione non si applica alle seguenti cariche e incarichi, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle nomine e designazioni di spettanza dell'Assemblea Legislativa ai sensi della l.r. 11/1995:
- a) incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni ed esterni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j) e k) del d.lgs. 39/2013, disciplinati dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);
 - b) incarichi di direzione nelle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale di cui agli articoli 5, 8 e 14 del d.lgs. 39/2013, disciplinati dalla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente atto, si definiscono:
- a) "ANAC": l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
 - b) "PTPC": il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea Legislativa, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa in attuazione dell'articolo 1, comma 8, della l. 190/2012;
 - c) "RPCT": il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea Legislativa nominato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della l. 190/2012;



- d) “responsabile del procedimento”: il dirigente o il funzionario che ha “la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- e) “struttura competente”: strutture preposte all’istruttoria sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della stessa, ai sensi della l.r. 11/1995 e all’effettuazione dei controlli in materia di inconfiribilità, incompatibilità e cause di esclusione secondo le competenze e funzioni assegnate dal Segretario generale dell’Assemblea Legislativa.

CAPO II


Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi ad incarichi soggetti all’applicazione del d.lgs. 39/2013

Articolo 3

Controlli preventivi

1. Gli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995, soggetti all’applicazione del d.lgs. 39/2013, sono preceduti da avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura nel quale è richiesto a ciascun candidato, secondo il modello pubblicato contestualmente all’avviso, di sottoscrivere dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti:

- a) l’assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 ovvero la disponibilità a rimuovere l’eventuale situazione di incompatibilità dichiarata, se nominato o designato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione, ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, lettera g), della l.r. 11/1995. Relativamente alla causa di inconfiribilità di cui all’articolo 3 del d.lgs. 39/2013 il candidato deve dichiarare espressamente l’insussistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, siano essi consumati o tentati;
- b) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati che il candidato ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti alla presentazione della proposta di candidatura, ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 11/1995;
- c) l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) quater, della l.r. 11/1995;
- d) ogni altro dato richiesto ai sensi dell’articolo 2 ter, comma 1, della l.r. 11/1995, tra cui il *curriculum vitae*.



2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono protocollate in entrata e conservate assieme agli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.
3. La struttura competente verifica la completezza della documentazione di cui al comma 1 e qualora ne accerti l'incompletezza, chiede al candidato di provvedere all'integrazione entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. 11/1995.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, le proposte di candidatura prive delle dichiarazioni di cui al comma 1 e non integrate ai sensi del comma 3, sono dichiarate inammissibili dalla struttura competente. La delibera dell'Ufficio di Presidenza adottata ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, recante le proposte di candidatura risultate ammissibili è trasmessa al RPCT per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di sua competenza, tra cui la verifica del rispetto delle previsioni del PTPC.
5. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere evidenziato che le dichiarazioni di cui al comma 1 sono state acquisite e si deve dare atto che, sulla base di queste, non sussistono preclusioni all'incarico stesso.

Articolo 4

Efficacia dell'atto di nomina o designazione e obblighi di pubblicazione

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 11/1995, l'efficacia dell'atto di nomina o designazione è subordinata all'acquisizione dal nominato o designato delle seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o designazione:
 - a) accettazione dell'incarico;
 - b) conferma dell'insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 già dichiarata al momento della presentazione della proposta di candidatura;
 - c) conferma dell'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 già dichiarata al momento della presentazione della proposta di candidatura oppure dichiarazione di rimozione della causa di incompatibilità precedentemente dichiarata, con contestuale trasmissione della documentazione attestante la suddetta rimozione;
 - d) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'incarico oggetto di nomina o designazione;
 - e) ogni altra dichiarazione necessaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995.
2. La struttura competente trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per la pubblicazione, al dirigente del Servizio competente alla pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC.
3. Il dirigente del Servizio competente alla pubblicazione verifica che le dichiarazioni non contengano, nel testo e in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato e provvede, prima della pubblicazione suddetta, ad oscurare i dati personali non indispensabili o non pertinenti nel rispetto di quanto previsto dal principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)



2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Nel caso in cui l'Assemblea Legislativa effettui la sola designazione l'ente a cui compete la nomina provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità trasmessa dall'Assemblea stessa, nonché all'acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla mancata insorgenza di cause di incompatibilità ed esercita la relativa vigilanza.

5. Il RPCT, anche tramite dipendenti appositamente delegati, verifica ogni semestre, nei mesi di gennaio e di luglio, la corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

6. I soggetti nominati o designati sono tenuti, al sopraggiungere di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione al soggetto che ha conferito l'incarico.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 7, comma 5, gli atti relativi ai procedimenti di nomina e designazione disciplinati dal presente capo sono pubblicati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.

Articolo 5

Adempimenti e controlli successivi

1. Dopo l'adozione dell'atto di nomina o designazione la struttura competente provvede tempestivamente alla trasmissione dello stesso all'interessato, con contestuale richiesta di inoltrare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine ivi previsto.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, durante lo svolgimento dell'incarico, le strutture competenti sono tenute a richiedere annualmente all'incaricato la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dal medesimo d.lgs. 39/2013. Eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute vanno comunque tempestivamente segnalate dall'interessato alle strutture competenti e al RPCT.

3. Se l'incarico è stato conferito:

- a) *nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dalla struttura competente, tra il 1° e il 30 giugno degli anni successivi;
- b) *nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dalla struttura competente, tra il 1° e il 31 dicembre degli anni successivi.

4. La struttura competente trasmette la dichiarazione annuale, per la pubblicazione, al dirigente del Servizio competente alla pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dell'articolo 4, comma 3.



5. Entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico la struttura competente richiede il certificato del casellario giudiziale del nominato o designato al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'incaricato in merito all'insussistenza di condanne penali.
6. Qualora le strutture competenti rilevino la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità o qualora richiesto dal RPCT, le dichiarazioni e la documentazione acquisite ai sensi del presente articolo sono trasmesse allo stesso RPCT per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 15 del d.lgs. 39/2013.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la struttura competente illustra annualmente l'attività di controllo effettuata ai sensi del presente articolo in apposita relazione trasmessa al RPCT entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati gli atti di nomina o designazione.

Articolo 6

Procedimento di accertamento della sussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013

1. Quando il RPCT viene a conoscenza d'ufficio o su segnalazione, della possibile sussistenza o insorgenza di una situazione di inconferibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, provvede tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato. In caso vi sia il sospetto che l'incarico fosse inconferibile o incompatibile sin dall'origine, il RPCT contesta il fatto anche all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento.
2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto, deve essere circostanziata e va comunicata formalmente ai soggetti di cui al comma 1 a cura del RPCT, con lettera, da consegnare attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) oppure con inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), se ufficialmente comunicata o nota. La lettera può essere consegnata anche a mano, purché sia rilasciata ricevuta dall'interessato.
3. Con la lettera di contestazione il RPCT deve informare l'interessato o gli interessati che hanno cinque giorni di calendario, dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L'interessato, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il medesimo termine, che intende rimuovere la causa di incompatibilità, conservando l'incarico. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, l'interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa di incompatibilità.
4. Se il RPCT ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni dell'interessato o degli interessati, il procedimento viene archiviato, con nota formale e motivata, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'interessato o degli interessati.



5. Se le argomentazioni sostenute dall'interessato o dagli interessati non sono accolte o se questi non forniscono riscontri, il RPCT, completati i propri accertamenti, entro il termine massimo di cui al comma 4 provvede:

- a) a dichiarare la nullità dell'incarico, in caso di accertata inconferibilità dell'incarico sin dall'origine;
- b) a dichiarare la decadenza dall'incarico, in caso di accertata sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità;
- c) ad applicare la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 7, comma 4, previo accertamento della sussistenza di dolo o colpa, anche lieve, in capo al soggetto che ha conferito l'incarico o ai soggetti che all'atto di nomina o designazione componevano l'organo che ha conferito l'incarico.

Articolo 7

Conseguenze in caso di inadempimento e sanzioni

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, se l'amministrazione accerta, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, che una delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) è mendace, non può essere conferito all'interessato un qualsivoglia incarico contemplato dal medesimo decreto per un periodo di cinque anni.

3. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati; sono esenti da responsabilità, tuttavia, i componenti di organi collegiali assenti al momento della votazione, i dissenzienti e gli astenuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

4. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013. Nel periodo di interdizione si applicano le sostituzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 1 quater, lettere a), c), d) ed e) della l.r. 11/1995.

5. Gli atti di accertamento di violazioni del d.lgs. 39/2013 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le previsioni del PTPC, tramite collegamento ipertestuale alla pubblicazione effettuata nel fascicolo virtuale dell'atto di nomina o designazione della sezione "LEGGI E BANCHE DATI", sottosezione "Atti".


CAPO III

Controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione adottati ai sensi della l.r. 11/1995 relativi a cariche e incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013

Articolo 8

Controlli delle strutture amministrative competenti e attività di vigilanza del RPCT

1. Le nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea Legislativa o dal Presidente della stessa nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del titolo I e II della l.r. 11/1995 o di



altre normative di settore cui la medesima legge si applica in quanto compatibile, aventi ad oggetto cariche o incarichi non soggetti all'applicazione del d.lgs. 39/2013, sono sottoposte:

- a) ai controlli preventivi di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis), f) e g) della l.r. 11/1995, limitatamente alla attestazione di insussistenza di cause di esclusione o incompatibilità previste dalla l.r. 11/1995 o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni;
- b) ai controlli successivi di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, ai fini della verifica:
 - 1) della insussistenza di cause di esclusione previste dalla l.r. 11/1995 o dalla normativa di settore, tra cui le situazioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 235/2012;
 - 2) della rimozione di eventuali incompatibilità o cumuli di incarichi previsti dalla l.r. 11/1995 o dalla normativa di settore precedentemente dichiarati.

2. Il requisito dell'iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è sempre verificato dalla struttura competente al momento della predisposizione dell'atto di nomina o designazione tramite consultazione del registro dei revisori legali del sito internet istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'efficacia degli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa non preceduti da avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 11/1995, perché concernenti organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali oppure perché richiedono preventive intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, è subordinata all'acquisizione dal nominato o designato delle seguenti dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o designazione:

- a) attestazione dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa di settore, fermo restando quanto previsto al comma 2;
- b) accettazione dell'incarico;
- c) insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 235/2012, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'incarico oggetto di nomina o designazione.

4. Agli atti di cui al comma 3 si applicano i controlli successivi previsti dall'articolo 5, comma 5.

5. La struttura competente illustra annualmente l'attività di controllo effettuata ai sensi del presente articolo in apposita relazione trasmessa al RPCT entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati gli atti di nomina o designazione.

6. Tutti gli atti relativi ai procedimenti di nomina e designazione disciplinati dal presente articolo, inclusi quelli relativi all'inammissibilità delle proposte di candidatura presentate, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea Legislativa nel fascicolo virtuale dell'atto assembleare consultabile nella sezione "LEGGI E BANCHE DATI", sottosezione "Atti", ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 16 febbraio



2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)); le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate tramite collegamento ipertestuale anche nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al d.lgs. 39/2013, alla l.r. 11/1995, alla deliberazione dell'ANAC 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili) e alla normativa vigente in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 39/2013, le disposizioni del presente atto si applicano ai procedimenti di nomina e designazione avviati successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali.